

CONVENZIONE N. 133

TRA

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.p.A.**, avente sede legale in via Bottenigo n. 64/A, Venezia – Marghera (VE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla CCIAA di Venezia 03829590276, capitale sociale euro 2.000.000 i.v., rappresentata da \_\_\_\_\_, nat \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore Tecnico, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato giusta procura a rogito del \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito denominata anche solo la **CAV**).

E

**COMUNE DI VENEZIA**, con sede in San Marco 4136 - Ca' Farsetti, Venezia (VE), codice fiscale e partita IVA 00339370272, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Venezia, a quest'atto autorizzato secondo quanto disposto con \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede comunale (di seguito denominato anche solo il **Comune** o il **Concessionario**); di seguito denominati congiuntamente anche solo le **Parti** e disgiuntamente la **Parte**,

PER

disciplinare l'utilizzo provvisorio delle aree sottostanti l'A57-Tangenziale di Mestre all'altezza della chilometrica 12+200 circa, per la realizzazione di due rotatorie sperimentali in sostituzione dell'impianto semaforico tra la viabilità comunale di via Miranese e gli svincoli di accesso alla rotatoria "Miranese" di pertinenza autostradale (nel prosieguo del presente atto anche solo l'"Intervento").

**PREMESSO CHE**

- 1) in data 30.01.2009, CAV ha stipulato con ANAS S.p.A. la convenzione, approvata con Decreto Interministeriale n. 81 del 04.02.2009, per la gestione delle tratte autostradali A4 Dolo-Padova, A4 Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo autostradale con l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia – Tessera (VE) e relative pertinenze;
- 2) la suddetta convenzione è stata sostituita dalla convenzione ricognitiva, stipulata con ANAS S.p.A. in data 23.03.2010 e approvata con Decreto Interministeriale n. 408 del 22.11.2011, la cui scadenza è fissata al 31.12.2032;
- 3) con l'art.11, comma 5 del Decreto-legge del 29.12.2011, n. 216, convertito dalla legge 24.02.2012, n. 14, è stato disposto il trasferimento *ex lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle funzioni di amministrazione concedente *ex art. 36*, Decreto-legge 06.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2011, n. 111 e ss.mm.ii., precedentemente attribuite ad ANAS S.p.A.;
- 4) con Decreto-legge del 01.03.2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22.04.2021, n. 55 è stata rideterminata la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- 5) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022, la denominazione del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili è cambiata in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sostituendo a ogni effetto e ovunque presente la denominazione Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS);
- 6) con il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal D.P.C.M. 30.10.2023 n. 186, è stata istituita la "Direzione Generale per le autostrade e la Vigilanza sui contratti di concessione Autostradali" (DGVA);

7) pertanto, ad oggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le autostrade e la Vigilanza sui contratti di concessione Autostradali è l'ente competente a dare la propria autorizzazione alla presente convenzione, in modo da renderla pienamente efficace ai termini di legge (di seguito denominato anche solo il MIT – DGVA);

8) il Comune di Venezia con nota prot. prot. PG 2025/0117235 del 06.032025, registrato con prot. 2949/25, ha trasmetto il progetto esecutivo per la realizzazione dell'Intervento, al fine di migliorare la circolazione viabilistica del noto Miranese-Tangenziale di Mestre;

9) Con nota prot. 3682 del 20/03/2025, sono state richieste da CAV integrazioni al progetto esecutivo, necessarie alla predisposizione del parere di competenza da condividere con il concedente Ministero;

10) Le suddette integrazioni sono pervenute con prot. PG 2025/0212765 del 23.04.2025;

11) Allo stato attuale i flussi veicolari risultano particolarmente elevati lungo la viabilità comunale di via Miranese e in corrispondenza degli svincoli di accesso alla rotatoria autostradale Miranese con ripercussioni anche sugli accessi all'A57-Tangenziale di Mestre;

12) È stata effettuata un'analisi trasportistica delle soluzioni progettuali previste per la riqualificazione del nodo viario tra la via Miranese e gli svincoli di accesso alla rotatoria Miranese dell'A57 – Tangenziale di Mestre;

13) La realizzazione delle due rotatorie sperimentali interesserà aree di proprietà autostradale attualmente utilizzate come parcheggio in fregio a via Miranese e sottostanti l'A57-Tangenziale di Mestre;

14) è stata sottoscritta con il Comune di Venezia la bozza di Convenzione n. 4, relativa al mantenimento delle Convenzioni esistenti n. 182 e 146, sottoscritte con la precedente

concessionaria, per la gestione dei parcheggi "Miranese", "Castellana" e "Gazzera" sottostanti l'autostrada A57 – Tangenziale di Mestre (prot. 14001/2019),;

15) CAV con nota 9882 del 15.07.2025, nel trasmettere gli elaborati tecnici del progetto esecutivo al concedente MIT-DGVA, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'Intervento, limitato alla durata di 1 anno;

16) Il MIT-DGVA-Ufficio Ispettivo di Bologna con nota prot. 24168 del 04.08.2025, nel condividere l'attuazione di una fase sperimentale e propedeutica alla realizzazione di un adeguamento del sistema viario lungo via Miranese proposto dal Comune di Venezia, ha richiesto la sottoscrizione di una specifica convenzione annuale che regoli i rapporti tra le Parti, in quanto la nuova configurazione provvisoria comporterà l'occupazione temporanea e la modifica di alcune aree di proprietà autostradale;

17) spetta a CAV, per quanto di sua competenza, sottoscrivere la presente Convenzione per autorizzare la realizzazione dell'Intervento, da trasmettere per l'approvazione all'ente concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1**

**(Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e valgono a patto.

**Art. 2**

**(Autorizzazione – riferimenti catastali - rispetto delle norme vigenti)**

CAV, per quanto di sua spettanza consente al Comune la realizzazione dell'Intervento sperimentale nelle aree sottostanti l'autostrada A57-Tangenziale di Mestre in fregio a Via

Miranese, identificate catastalmente come segue:

- Comune di Venezia, Sezione Chirignago Foglio 181, porzioni dei mappali 2537-2538-2539-382;

- Comune di Venezia, Sezione Mestre Foglio 138, mappale 1514 e porzione mappale 1653;

il tutto come meglio descritto nel successivo art. 3.

Il Comune si obbliga a realizzare l'intervento nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti o normative relative agli interventi del tipo qui considerato e si obbliga altresì ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni e nulla osta, ivi comprese quelle delle Autorità preposte al controllo di impianti del genere di quelli oggetto della presente convenzione.

### **Art.3**

#### ***(Descrizione delle opere)***

L'intervento è costituito dalla realizzazione di due rotatorie sperimentali lungo la via Miranese con accesso da e per la rotatoria autostradale "Miranese" di collegamento all'A57-Tangenziale di Mestre.

L'intervento lungo via Miranese prevede, da ovest verso est, la realizzazione di una prima rotatoria di diametro esterno 27 metri, isola centrale di diametro 13 metri, anello carraio da 6 metri. I rami di ingresso da via Miranese e dalla rampa della Tangenziale sono a doppia corsia di attestazione, con larghezza della carreggiata da 6 a 7 metri e banchine da 0,50 m.

Il ramo di ingresso da est è a singola corsia da 4,50 metri.

Sul lato nord, sotto il cavalcavia, si prevede lo spostamento del muretto di ricezione del parcheggio al fine di organizzare un percorso pedonale di collegamento fra l'attraversamento pedonale verso via Lussinpiccolo, il parcheggio ed il previsto nuovo attraversamento pedonale verso il percorso ciclopedonale a sud di via Miranese. Detto

percorso ciclopedonale sul lato sud di via Miranese viene allargato e riqualificato attraverso la realizzazione di un percorso ciclabile affiancato al percorso pedonale.

La seconda rotatoria presenta un diametro esterno 27 metri, isola centrale di diametro 13 metri, anello carraio da 6 metri. Il ramo di ingresso da via Miranese ad ovest è a doppia corsia di attestazione, con larghezza delle corsie pari a 6 m, banchine da 0,50 m; Il ramo di ingresso da est è a singola corsia di attestazione, con larghezza delle corsie pari a 4 m, banchine da 0,50 m. Da est il ramo di connessione alla tangenziale rimane esterno alla rotatoria sul medesimo sedime dello stato attuale; la barriera stradale esistente posta sul bordo destro non viene spostata. L'attraversamento pedonale esistente viene spezzato in due al fine di portare il tratto sud sul resto della fermata bus, fermata che viene collocata tra la rotatoria di progetto e quella esistente.

Le barriere stradali attuali sul lato sud, sotto il cavalcavia saranno parzialmente rimosse per esigenze determinate dagli spazi richiesti per la collocazione delle rotatorie e degli spazi ciclopedonali.

Tutta la perimetrazione esterna delle rotatorie, le aiuole e gli elementi spartitraffico verranno realizzati con l'utilizzo di "MINI NEW JERSEY" prefabbricati in calcestruzzo, di larghezza 60 cm, altezza 45 cm, 75 kg di peso. Tali dispositivi non sono omologati come barriere stradali; ad eccezione dei tratti limitrofi ai pilastri del cavalcavia, dove al fine di proteggere gli stessi da eventuali urti con i veicoli, sono previste barriera laterale tipo "New Jersey", in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato altezza 1 metro, omologati quali barriere stradali.

Saranno rimosse tutte le paline semaforiche che interferiscono con il nuovo assetto viario.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche non viene modificato, fatto salvo per la realizzazione di alcune nuove caditoie per evitare rischi di ristagni di acqua in punti critici dentro le rotatorie. E' prevista la fresatura e nuova asfaltatura preliminare alla definizione

del nuovo assetto sia per le parti carrabili che per quello ciclopedonali al fine di avere piani viari omogenei e realizzare la segnaletica di nuovo impianto in modo corretto e senza sovrapposizioni. Non verrà attuata alcuna modifica all'impianto di illuminazione pubblica, se non lo spostamento di numero tre pali interferenti, è previsto comunque l'inserimento di illuminamento dedicato per i due attraversamenti pedonali previsti.

#### Art. 4

#### **(Esecuzione dei lavori – eventuali variazioni)**

L'Intervento dovrà essere eseguito in perfetta conformità alla documentazione tecnico-descrittiva che, sottoscritta dai contraenti, viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e in particolare:

- All.1\_Corografia d'inquadramento;
- All.2\_Plan. Catastale;
- All.3\_Traiettorie;
- All.4\_Plan\_Progetto;
- All. 5 Screening\_Viabilistico;
- All.6\_Relazione;
- All.7\_Stato\_Attuale.

L'Intervento sarà realizzato dal Comune a perfetta regola d'arte e a propria totale cura, spese e responsabilità, secondo gli accordi che saranno di volta in volta presi con CAV, per quanto riguarda il tempo e il modo di svolgimento dei lavori stessi.

Il Comune dichiara di ben conoscere gli obblighi e gli oneri per la tutela della sicurezza dei lavoratori disposti dalle vigenti leggi in materia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il Comune si impegna ad osservare le prescrizioni che, per la salvaguardia del patrimonio autostradale, di volta in volta, saranno impartite dai tecnici di CAV durante la realizzazione

dell'Intervento interessante la proprietà autostradale e sue pertinenze.

Per eventuali esigenze autostradali, CAV potrà temporaneamente disporre, in ogni momento, l'immediata sospensione dei lavori e, per tali evenienze, il Comune rinuncia fin da ora a qualsivoglia rimborso o indennità di sorta. Qualora la realizzazione dell'Intervento dovesse interessare sottoservizi di qualsivoglia natura, aerei o interrati di proprietà di terzi, il Comune – prima dell'inizio dei lavori e comunque prima che gli stessi interessino la proprietà autostradale - provvederà a propria cura, spese e responsabilità, a chiedere ai legittimi proprietari i relativi permessi di rimozione e a provvedere, quindi, ai lavori necessari per la loro sistemazione, secondo gli specifici accordi che verranno presi con CAV.

Il Comune provvederà inoltre, a propria cura, spese e responsabilità, a rimuovere e ricollocare quei sottoservizi di proprietà di CAV, o comunque ad essa funzionali, il cui spostamento risultasse indispensabile per la realizzazione dell'Intervento.

Detti interventi, ove tecnicamente possibile, dovranno essere effettuati senza interrompere la funzionalità dei sottoservizi stessi.

#### **Art.5**

##### ***(Modifiche e spostamenti)***

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente a CAV qualsiasi anomalia dovesse verificarsi, in sede di esecuzione dell'Intervento, rispetto alla programmazione concordata, affinché CAV medesima possa adottare o richiedere tempestivamente tutti gli accorgimenti che, caso per caso, si rendessero necessari.

È fatto pure obbligo al Comune di provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di tutte le opere complementari e accessorie all'Intervento, che fossero ritenute necessarie a giudizio insindacabile di CAV o del MIT-DGSA.

Il Comune, relativamente alle opere, facenti parte dell'Intervento e che interessino la

proprietà autostradale e/o le sue pertinenze, dovrà inoltre eseguire tutte quelle modifiche e variazioni al progetto approvato, che fossero prescritte da CAV in dipendenza di motivate esigenze tecniche emerse in corso d'opera.

#### **Art. 6**

##### ***(Visita di constatazione)***

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente convenzione, dovrà essere effettuata una visita di constatazione, in contraddittorio, da parte dei funzionari tecnici di CAV e del Comune, per la verifica di ottemperanza alle disposizioni del presente atto.

Resta inteso che, prima della visita, dovranno essere acquisiti anche tutti gli ulteriori certificati previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia per l'Intervento in questione.

Alla visita sopraddetta potrà intervenire anche un funzionario del MIT-DGVA.

L'esito di tale visita dovrà risultare da apposito verbale, da inviarsi, prima della messa in esercizio delle opere, al MIT-Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, unitamente a copia di tutte le certificazioni relative all'Intervento.

Le spese relative alla menzionata attività di constatazione e per le ulteriori prove che si ritenessero necessarie saranno a carico del Comune e saranno liquidate secondo le istruzioni che CAV e/o il MIT-DGVA impartiranno al Comune medesimo.

Resta, altresì, convenuto che, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, il Comune sarà il solo responsabile della stabilità e della buona esecuzione dell'Intervento, riconoscendo che la constatazione di cui sopra non conferisce alcuna responsabilità a CAV e al MIT-DGVA.

#### **Art. 7**

##### ***(Manutenzioni e riparazioni)***

Il Comune si obbliga a mantenere la perfetta efficienza delle opere costituenti l'Intervento e a tal fine eseguirà la sorveglianza necessaria.

Nel caso in cui tale attività comporti la necessità di accedere alla proprietà autostradale e

sue pertinenze, il Comune dovrà dare, entro congruo termine, preavviso a CAV e adeguarsi alle indicazioni di quest'ultima.

I lavori di manutenzione straordinaria e riparazione dell'Intervento, esclusi quelli definibili "per somma urgenza" saranno eseguiti a cura e spese del Comune e resta espressamente convenuto e accettato che gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati da CAV e la loro effettuazione dovrà avvenire senza che mai, e per nessuna ragione, abbia ad essere interrotto o rallentato anche per breve tempo, il traffico autostradale passante.

Ove si manifesti l'urgenza di eseguire i lavori di riparazione dell'Intervento, determinati dalla esigenza di evitare ostacoli o pericoli per la circolazione stradale, tali lavori dovranno essere effettuati immediatamente dal Comune che ne darà tempestiva notizia a CAV.

Resta peraltro inteso che CAV rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'Intervento.

Nello svolgimento dei già menzionati interventi d'urgenza il Comune avrà cura di evitare potenziali ostacoli e pericoli per la circolazione stradale.

Resta, inoltre, espressamente stabilito che, con i lavori di riparazione e manutenzione il Comune si obbliga a non apportare alcuna modifica alle caratteristiche dell'Intervento, fatti salvi quelle che si rendessero necessarie per stretti motivi di sicurezza, dandone comunicazione a CAV.

#### **Art. 8**

#### ***(Responsabilità)***

Il Comune si obbliga a tenere sollevati e indenni CAV e il MIT-DGSA, nonché il personale da esse dipendenti, da qualunque danno alla proprietà autostradale, alle persone e alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della realizzazione, dell'utilizzo e/o manutenzione dell'Intervento e si obbliga pure a rimborsare tutte le spese che CAV e il MIT-DGSA dovessero incontrare per

riparazione di danni derivanti alla proprietà autostradale e/o sue pertinenze, comunque derivanti dall'Intervento.

Resta convenuto ed inteso che il Comune si assume la responsabilità, secondo la normativa, per i danni che il mantenimento dell'Intervento potrebbe, direttamente o indirettamente, arrecare alla sede autostradale e alle sue pertinenze.

#### **Art.9**

#### ***(Dismissione)***

In caso di dismissione dell'Intervento, il Comune dovrà presentare a CAV preventiva comunicazione scritta al riguardo. Il Comune dovrà quindi provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dell'Intervento e al ripristino dello stato dei luoghi e della proprietà autostradale, eseguendo i relativi lavori secondo le indicazioni che le verranno impartite da CAV, salvo patti contrari.

#### **Art. 11**

#### ***(Assicurazioni per responsabilità civile, deposito cauzionale - fidejussione)***

Il Comune di Venezia dichiara di essere continuativamente assicurato per Responsabilità Civile Terzi con massimale non inferiore a di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, impegnandosi a garantire la continuità di tale copertura e a dare notizia a CAV di eventuali diminuzioni della garanzia medesima.

Per quanto riguarda la fase di esecuzione dell'Intervento, la ditta appaltatrice del Comune dovrà essere assicurata per responsabilità civile con massimale non inferiore a 500.000 (cinquecentomila/00) di euro per sinistro e produrrà apposito certificato della propria compagnia assicuratrice prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Nel caso di eventi avversi, coperti dalle suddette garanzie, il Comune si impegna, in proprio ovvero per il tramite del suddetto Appaltatore ex art. 1381 c.c., a destinare prioritariamente gli importi riscossi dall'attivazione delle polizze, per indennizzare CAV e il MIT – DGSA di

ogni danno riferibile alla infrastruttura e alla circolazione autostradale.

Il Comune si obbliga a costituire, in proprio ovvero per il tramite del suddetto Appaltatore, alla sottoscrizione della presente e fino al termine previsto dall'ultimo comma del presente articolo, un deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, €100.000,00 (euro centomila/00); tale deposito costituirà garanzia in caso di danni alla proprietà autostradale alle sue pertinenze, interessate dall'Intervento, che il Comune e/o l'Appaltatore non possa prontamente provvedere a riparare.

La documentazione attestante il deposito cauzionale dovrà essere presentata dalla stessa Concessionaria a CAV, prima dell'inizio lavori.

CAV procederà alla estinzione del deposito cauzionale, su richiesta della Concessionaria, decorsi 180 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori, in conformità al presente atto.

#### **Art. 12**

##### **(Privacy – tutela dei dati personali)**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il "Regolamento") e del D. Lgs. 30.06.2003, n.196, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 e ss.mm.ii. (di seguito il "Codice Privacy"), CAV e il Comune, in qualità di autonomi titolari del trattamento (di seguito anche i "Titolari"), convengono che i dati personali propri e dei propri collaboratori e dipendenti, scambiati nell'ambito della presente Convenzione, saranno raccolti e trattati da ciascun Titolare, con il supporto di mezzi cartacei e informatici nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza ed esclusivamente per le seguenti finalità:

- a)** conclusione, gestione ed esecuzione della Convenzione;
- b)** conseguenti necessari adempimenti di legge.

Tra i dati personali forniti per le suddette finalità vi potranno essere i dati di contatto di

persone fisiche che prestino la propria attività per conto dei Titolari, quali dipendenti o in via autonoma (ad es. nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale, telefono).

I Titolari si impegnano a non trattare tali dati per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.

CAV e il Comune si danno atto che i propri collaboratori e dipendenti sono stati informati in merito all'utilizzo e comunicazione dei dati secondo quanto descritto nella presente clausola. Il Conferimento dei dati personali per i suddetti fini ha natura obbligatoria e il loro trattamento avviene senza necessità del consenso (ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) e c) del Regolamento).

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, i dati saranno trattati per il tempo necessario alla gestione della Convenzione e dei conseguenti adempimenti e successivamente saranno distrutti o resi anonimi.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza e potranno venire a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento delle funzioni aziendali interessate dalla Convenzione ed essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a società che forniscano ai Titolari servizi strumentali alla gestione della Convenzione.

CAV e il Comune potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, nonché proporre reclamo alla competente Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 13**

#### ***(Decorrenza, durata e obblighi patrimoniali)***

La presente convenzione sarà valida ed impegnativa tra le parti dalla sua sottoscrizione, ferma la necessaria approvazione del MIT-DGVA. Inoltre, trattandosi di un Intervento sperimentale, avrà una durata massima di un Anno dalla sottoscrizione.

Qualora la sperimentazione avesse esito positivo, la realizzazione effettiva delle due nuove rotoarie dovrà essere disciplinata da una ulteriore convenzione che individuerà esattamente le aree di rispettiva competenza e quant'altro occorra per i successivi trasferimenti patrimoniali.

Inoltre, dovranno essere sottoscritte le nuove convenzioni per la gestione dei parcheggi su via Miranese, in sostituzione della bozza di Convenzione n. 4/2019, al fine di contrassegnare le aree mantenute a parcheggio da quelle destinate alla nuova viabilità su via Miranese.

#### **Art. 14**

##### ***(Benestare dell'ente concedente MIT-DGVA)***

La presente convenzione è subordinata al benessere da parte del MIT – Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, in qualità di ente concedente di CAV.

#### **Art. 15**

##### ***(Spese istruttoria e Indennità)***

A rimborso delle spese sostenute da CAV per l'istruttoria della pratica, la sorveglianza dei lavori e le spese generali, il Comune si impegna a versare a favore di CAV, dietro emissione di regolare fattura, l'importo di **€ 300,00 (trecento/00) + IVA**.

Trattandosi di un Intervento sperimentale della durata di un anno, si rimanda alla sottoscrizione della nuova convenzione per la definizione dell'Intervento, il compenso per gli oneri continuativi connessi all'occupazione delle aree di proprietà autostradale.

#### **Art. 16**

##### ***(Divieto di cessione)***

Il Comune riconosce che l'autorizzazione di cui al presente atto non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o diversamente passata a terzi senza l'assenso scritto di CAV

e del MIT-DGSA. Resta espressamente inteso tra le Parti che ogni eventuale, diverso utilizzo dell'Intervento ad opera e nell'interesse di qualsivoglia soggetto terzo, dovrà essere preventivamente autorizzato e sottoposto al benessere del MIT – Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali.

#### **Art.17**

#### **(Sistema di Gestione integrato e Codice Etico)**

CAV ha adottato un Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015; UNI ISO 45001:2018, UNI ISO 39001:2016, ISO/IEC 27001:2013, UNI CEI EN ISO 50001:2018, UNI EN ISO 14064-1:2019, UNI PdR 125:2022, SA8000:2014 e alle LINEE GUIDA ANSFISA per la implementazione. certificazione e valutazione delle prestazioni dei sistemi gestione della sicurezza (SGS-ISA) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il Codice Etico e di Comportamento e la Politica sono consultabili sul sito internet alle pagine <https://www.cavspa.it/it/societa/modello-231>; <https://www.cavspa.it/it/societa/i-nostri-standard-di-qualita> .

Si richiede, da parte di ogni soggetto che venga in contatto con CAV, l'osservanza e l'applicazione dei principi contenuti nei documenti sopra citati e nei sub-articoli sotto-riportati, e si confida nella loro spontanea condivisione, attuazione e diffusione a tutte le parti interessate. L'inosservanza di tali impegni da parte del Comune è considerata dalle Parti un inadempimento grave e motivo di revoca della concessione, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito da CAV.

#### **Adempimenti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e s.m.i.**

Il Comune dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

e s.m.i. ed il Codice Etico e di Comportamento adottato da CAV e si impegna all'osservanza ed all'applicazione dei principi contenuti nei documenti sopra citati.

**Impegno alla riservatezza**

Il Comune si impegna a utilizzare i dati e le informazioni ottenute da CAV o apprese in occasione dello svolgimento dell'attività esclusivamente per l'esecuzione del presente Atto con esclusione di ogni altra e diversa finalità e a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi tali dati e informazioni, se non previa autorizzazione scritta della Società.

Sono da intendersi dati e informazioni anche i concetti, le idee, gli elaborati progettuali, il know-how, le tecniche e quant'altro in possesso di CAV di cui l'affidatario acquisisca conoscenza nell'espletamento delle obbligazioni di cui al presente contratto.

**Art.18**

**(Revoca)**

È facoltà di CAV revocare, in qualsiasi momento, la presente convenzione qualora il Comune non adempia agli obblighi e alle prescrizioni di cui al presente atto e/o alle vigenti norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione in materia di attività e tutela delle strade; la revoca della concessione avverrà secondo le procedure indicate dalla Legge 241/1990.

**Art.19**

**(Rinvio alla legge)**

Per quanto non disciplinato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art.20**

**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

**Art. 21**

**(Registrazione atti)**

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione, e/o altri oneri fiscali, relative alla presente convenzione, ovvero agli atti conseguenti, sono a carico della Concessionaria.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131, la presente convenzione avendo per oggetto prestazioni di servizi soggetti ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso e sconterà l'imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lettera b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

**Art. 22**

**(Trattativa)**

Le Parti dichiarano che tutte le clausole della presente scrittura sono state oggetto di trattativa condotta nella piena libertà e volontà delle Parti stesse, pertanto, non si applicano gli artt. 1341 e 1342 del c.c.

Fatto, letto e firmato digitalmente.

IL COMUNE DI VENEZIA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE

CAV S.p.A.

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)